

## TRATTAMENTI DI MOBILITÀ PER IL PERSONALE DI PROVENIENZA UBI

L'Accordo 14 aprile 2021 per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo ISP con riferimento alla mobilità territoriale ha stabilito che i  **dipendenti ex UBI**  mantengano  **fino al 31 dicembre 2021**  il  **regime di provenienza**  (previsto dall'Accordo UBI 11 dicembre 2016) anche in caso di trasferimenti effettuati dopo il 12 aprile 2021.

In questa nota riepiloghiamo i  **trattamenti economici**  stabiliti dalla  **contrattazione di UBI** , nonché le  **previsioni del Contratto Nazionale**  che attengono ai trasferimenti.

Rispetto alla materia dei trattamenti economici poniamo qui in evidenza che  **in UBI le misure sono fisse indipendentemente dal mezzo utilizzato**  (escluso il caso delle navette aziendali, il cui servizio è attualmente sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica)<sup>1</sup>.

### SOMMARIO

<b>Mobilità territoriale: Definizioni</b> .....	<b>1</b>
<b>Grande mobilità</b> .....	<b>1</b>
<i>Norme generali riguardanti la grande mobilità</i> .....	2
<b>Mobilità ordinaria</b> .....	<b>2</b>
<i>Norme generali riguardanti la mobilità ordinaria</i> .....	2
<b>PREVISIONI CCNL</b> .....	<b>3</b>
<b>Limiti ai trasferimenti in base all'età e all'anzianità</b> .....	<b>3</b>
<b>Preavviso e indennità di mancato preavviso</b> .....	<b>3</b>

### MOBILITÀ TERRITORIALE: DEFINIZIONI

In UBI i trattamenti di mobilità si distinguono a seconda della  **distanza dalla residenza/domicilio abituale**  in  **GRANDE MOBILITÀ**  e  **MOBILITÀ ORDINARIA** .

Per il calcolo delle distanze occorre fare sempre riferimento al sito [www.viamichelin.com](http://www.viamichelin.com) (percorso "più breve", salvo casi di manifesta impossibilità a utilizzare tale percorso).

### GRANDE MOBILITÀ

*Trasferimenti che comportano l'allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio abituale (sono esclusi i dipendenti con auto aziendale)*

Fasce	Importi	Note
oltre 100 e fino a 120 km (A/R)	€ 400	
oltre 120 e fino a 150 km (A/R)	€ 600	
oltre 150 e fino a 200 km (A/R)	€ 800	Previsto anche l'alloggio in caso di particolare necessità
oltre 200 km (A/R)	€ 1.000	Previsto anche l'alloggio in caso di particolare necessità, ovvero a richiesta oltre 300 km (A/R)

<sup>1</sup> In relazione a ciò, eventuale modulistica del Gruppo ISP che cita accordi non validi per gli ex UBI non va utilizzata.

### **NORME GENERALI RIGUARDANTI LA GRANDE MOBILITÀ**

L'indennità spetta per i **giorni di effettiva presenza** presso l'unità organizzativa di assegnazione (ovvero presso altra unità organizzativa situata nel medesimo comune).

Viene erogata in **trentesimi** e non è riconosciuta per i giorni non lavorativi (sabato, domenica o giorni festivi infrasettimanali) compresi fra due giornate per le quali l'indennità non spetta (quindi non sarà erogata per il sabato e la domenica se si è assenti il venerdì precedente e il lunedì seguente) o nel caso in cui non sia dovuta per tutti i giorni lavorativi della settimana (quindi non sarà erogata per il sabato e la domenica se si è stati assenti dal lunedì al venerdì).

Viene corrisposta per 12 mensilità annue a partire dal giorno del trasferimento e fino al permanere della condizione di grande mobilità.

In caso di trasferimento disposto dall'azienda che comporti un avvicinamento, ma comunque il permanere della condizione di grande mobilità, spetta l'indennità relativa alla nuova fascia.

L'indennità non viene più corrisposta nel caso in cui il dipendente (che contrattualmente sia nelle condizioni di opporsi al trasferimento) rifiuti nell'arco di 24 mesi almeno due proposte aziendali di assegnazione ad altra unità organizzativa che disti meno di 100 km (A/R) dalla residenza con attribuzione di mansioni coerenti con le più recenti esperienze professionali maturate.

### **MOBILITÀ ORDINARIA**

*Trasferimenti a un'unità operativa più distante dalla residenza/domicilio abituale del dipendente, rispetto all'attuale sede di lavoro*

Fasce	Importi	Note
oltre 40 e fino a 55 km (A/R)	€ 1.400	una tantum
oltre 55 e fino a 70 km (A/R)	€ 1.600	una tantum
oltre 70 e fino a 85 km (A/R)	€ 1.800	con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento
oltre 85 e fino a 100 km (A/R)	€ 2.000	con possibilità di ripetizione dopo 2 anni e 6 mesi in caso di mancato accoglimento della domanda di avvicinamento

### **NORME GENERALI RIGUARDANTI LA MOBILITÀ ORDINARIA**

L'indennità di mobilità ordinaria viene corrisposta dopo che siano trascorsi 3 mesi dall'effettivo trasferimento e a condizione che il dipendente rimanga assegnato all'unità organizzativa di destinazione.

In caso di ulteriore trasferimento nei 12 mesi successivi spetta l'eventuale conguaglio per passaggio di fascia. Nel caso in cui l'ulteriore trasferimento a unità operativa più distante dalla residenza/domicilio avvenga dopo che siano decorsi 12 mesi, spetta l'erogazione integrale dell'indennità di mobilità ordinaria sulla base della nuova fascia. (Ovviamente, qualora l'allontanamento comporti una distanza di oltre 50 km dalla residenza, i trattamenti saranno quelli previsti al capitolo sulla grande mobilità.)

## PREVISIONI CCNL

### LIMITI AI TRASFERIMENTI IN BASE ALL'ETÀ E ALL'ANZIANITÀ

**N.B.** In base a una previsione della **contrattazione di 2° livello di UBI** (per ISP vale una norma analoga) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere trasferiti a unità organizzative distanti più di 25 km dalla residenza/domicilio abituale, salvo diversa intesa tra le Parti.

<b>Aree Professionali</b> art. 111 CCNL 31.03.2015	Coloro che abbiano compiuto 50 anni di età e maturato 22 anni di servizio e che non siano preposti o da preporre a filiale, non possono essere trasferiti senza il loro consenso a più di 30 km dalla propria sede di lavoro.
<b>Quadri Direttivi di 1° e 2° livello</b> art. 88 CCNL 31.03.2015	Coloro che abbiano compiuto 52 anni di età e maturato 22 anni di servizio e che non siano preposti o da preporre a filiale, non possono essere trasferiti senza il loro consenso a più di 50 km dalla propria sede di lavoro.

### PREAVVISO E INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO

Il CCNL prevede che i trasferimenti disposti dall'azienda siano comunicati all'interessata/o con un **preavviso** differenziato a seconda della categoria di appartenenza (Quadri Direttivi - art. 88 - e Aree Professionali - art. 111 - rif.ti CCNL 31 marzo 2015) e della distanza (*v. tabella che segue*).

Nel caso in cui il periodo di preavviso non fosse rispettato, il Contratto Nazionale prevede l'erogazione di un trattamento economico (c.d. indennità di mancato preavviso, da richiedere a cura dell'interessato/a) nelle misure precisate nella ulteriore tabella.

#### Giorni di preavviso spettanti

<b>Aree Professionali</b> art. 111 CCNL 31.03.2015	Trasferimenti a distanze <b>inferiori a 30 km</b>	giorni <b>15</b>
	Trasferimenti a distanze <b>superiori a 30 km</b>	giorni <b>30</b>
<b>Quadri Direttivi</b> art. 88 CCNL 31.03.2015	Dipendente che <b>non</b> abbia <b>familiari</b> conviventi o <b>parenti</b> conviventi verso i quali sia tenuto all' <b>obbligo degli alimenti</b>	giorni <b>30</b>
	Dipendente <b>con</b> <b>familiari</b> conviventi o <b>parenti</b> conviventi verso i quali sia tenuto all' <b>obbligo degli alimenti</b>	giorni <b>45</b>

#### Che cosa spetta in caso di mancato preavviso

<b>Aree Professionali</b>	I giorni lavorativi di mancato preavviso si configurano come <b>missione</b> e danno diritto al trattamento economico relativo.
<b>Quadri Direttivi</b>	Per ciascun giorno di preavviso non fruito spetta la <b>diaria</b> (ma <u>non</u> il rimborso delle spese relative al viaggio) <b>indipendentemente dal superamento dei 4 giorni</b> .

23 aprile 2021